

Comune di Terranova da Sibari

(Provincia di Cosenza)



S T A T U T O

C O M U N A L E

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 4.7.2000

*Coordinato e aggiornato con le modifiche apportate con:
Deliberazione C.C. n. 15 del 01.06.2001 (Art. 1, comma 3, T.U. 267/2000);
Deliberazione C.C. n. 29 del 29/12/2014*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Comune di Terranova da Sibari

1. Il Comune di Terranova da Sibari è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Terranova da Sibari si estende per Kmq. 43,06 confinante con i Comuni di Corigliano Calabro, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese e Tarsia.
2. Gli organi elettivi del Comune esercitano le loro funzioni nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il Consiglio Comunale può istituire sedi decentrate e frazioni secondo le disposizioni di legge.
4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone conferiti con decreto del Presidente della Repubblica N. 818 del 13 febbraio 1987, registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 1987 al N. 3 del reg. della presidenza, fog. N. 391.;
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale ed extracomunale e le relative modalità.
6. Lo stemma del Comune è rappresentato d'azzurro, al cane d'oro, passante su tre colli all'italiana, uniti il centrale più alto, fondati in punta, d'argento, sormontato dalla stella di otto raggi, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.
7. Il gonfalone del Comune è costituito da drappo partito di bianco e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella faccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
8. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

Articolo 3 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità senza distinzioni di sesso, di razza e credo religioso.

Articolo 4 Assetto, tutela ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e dell'agricoltura.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, con speciale riferimento ai soggetti socialmente sfavoriti.

3. Attua idonei strumenti per la tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, nonché per la tutela della maternità e della prima infanzia.

4. tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento e la fruizione da parte della collettività.

5. Adotta misure idonee a conservare, difendere e migliorare l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare tutte le cause di inquinamento ambientale.

Articolo 5 Sviluppo economico e programmazione

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Promuove le attività agricole in genere, favorendone lo sviluppo e l'adeguamento alle esigenze dell'economia regionale, nazionale e comunitaria.

5. Incoraggia e sostiene l'associazionismo cooperativo particolarmente nei settori dei servizi sociali, delle attività produttive e socio-culturali.

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 del T.U. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

7. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

8. Promuove intese tra i Comuni limitrofi al fine di sconfiggere il male della droga, tutelare e proteggere la gioventù dalla delinquenza soprattutto minorile ed organizzata.

Articolo 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del T.U. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Articolo 7

Servizi pubblici

1. Il Comune può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Pubblici e Privati, interessati alla gestione dei servizi;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali.

TITOLO II°

L'ordinamento istituzionale del Comune

Capitolo 1

ORDINAMENTO

Articolo 8

Norme Generali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano le attribuzioni delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'ente, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Capitolo 2 IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio individuare e interpretare gli interessi generali della collettività e di stabilire, in relazione con essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 10 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Articolo 11 Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

Articolo 12 Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2° comma

dell'art.42 del T.U. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Articolo 13

Nomina designazione e revoca dei propri rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni nei casi in cui tale attività sia ad esso espressamente riservata dalla legge, e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Articolo 14

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione fosse registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento e dalle leggi, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a) dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
b) dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei servizi, ognuno per la parte di propria competenza, copia di tutti i documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie di atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continueranno ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

Articolo 15 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto, per il tramite del Segretario Comunale, il quale è tenuto a protocollarle immediatamente.
2. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla presentazione e non abbisognano di presa d'atto da parte del Consiglio.

Articolo 16 Consiglio Comunale dei giovani

1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'amministrazione definito "Consiglio Comunale dei **Giovani**", rappresentativo della collettività dei ragazzi di Terranova da Sibari.
2. Il Consiglio Comunale dei **Giovani**, eletto con le modalità previste dal relativo regolamento elettorale, provvede alle elezioni del **Presidente, del Vice Presidente e dei membri della Commissioni**.
3. Il Consiglio Comunale dei **Giovani, il Presidente e gli altri organi eletti al suo interno** hanno funzioni **propositive**, consultive e di controllo, da esercitarsi nei termini previsti dal Regolamento sulle loro attribuzioni, relativamente ad atti riguardanti le materie demandate alla loro competenza.
4. il Comune assicura mezzi e strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei **Giovani**.

Articolo 17 Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio entro 15 giorni dalla sua proclamazione nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di mancata comunicazione si intende per domicilio eletto la segreteria del Comune, con pubblicazione dell'avviso riguardante l'espletamento del mandato all'albo pretorio.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente secondo le modalità stabilite nel regolamento i redditi posseduti.

Articolo 18 I gruppi consiliari e la conferenza dei capi-gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo-gruppo lo stesso giorno della prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo-gruppo il candidato a Sindaco della Lista di riferimento.

3. La conferenza dei capi-gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 19 Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

Articolo 20 Prima adunanza del Consiglio

1. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. In tale adunanza il Consiglio provvede, prima di ogni altra questione, ai seguenti punti:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
 - b) comunicazione del Sindaco circa la nomina degli assessori e del vice-sindaco;
 - c) nomina del Presidente del Consiglio.
 - d) nomina del Vice Presidente del Consiglio.

Articolo 21 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente, entro dieci giorni dalla data stabilita per l'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Il Consiglio viene convocato sia quanto se ne presenta la necessità, che per disposizioni di leggi e di regolamenti.
3. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede entro dieci giorni dalla data della richiesta.
4. In caso di inadempienza del Presidente del Consiglio alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale si attiva il procedimento di controllo sostitutivo.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei

consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21 bis

Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei consiglieri presenti.

3. Il Consiglio Comunale elegge anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la procedura e per la durata di carica prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo per il Presidente.

4. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente, comunque in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Il presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, **con provvedimento del Consiglio Comunale opportunamente motivato e promosso da almeno** un terzo dei membri del Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco. **Il provvedimento di revoca** per essere approvato, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Se **il provvedimento di revoca** è approvato si procede nella seduta **successiva** alle nuove elezioni.

Articolo 21 ter

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze del capigruppo, proponendo il calendario dei lavori, concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, sentito il Sindaco, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.

2. Il Presidente del consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. La carica di Presidente del consiglio è incompatibile con quella di componente di commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

Articolo 21 quater

Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale, qualora questi sia stato eletto, della collaborazione del Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 21 quinquies
Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Articolo 22
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo le norme del regolamento.

2. Gli atti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima dalla data stabilita per la discussione, salvo casi speciali previsti da leggi, da regolamenti e dal presente statuto.

Articolo 23
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, salvo casi speciali previsti da leggi, da regolamenti e dal presente statuto.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 24
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale, per legge, per Statuto o per regolamento.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 25
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima del voto;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri votanti.

Articolo 26
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali il regolamento stabilisce che esse devono essere segrete.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario e ne redige il verbale.

Articolo 27
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Articolo 28
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari Permanenti, in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzate mediante voto plurimo.
2. Le commissioni permanenti possono avvalersi di esperti e/o di esterni al Consiglio Comunale.
3. Il presente Statuto istituisce, oltre alle commissioni previste per legge, le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Istituzionale (Statuto e Regolamenti);
 - b) Programmazione, bilancio ed attività economica;
 - c) Assetto del territorio, ambiente, viabilità e politica edilizia;
 - d) Servizi sociali, sanità e cultura.
4. Possono esserne costituite altre dal Consiglio Comunale.
5. Le commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dai componenti della Giunta e dai responsabili dei servizi, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e sul patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
7. Alle Commissioni sono attribuiti poteri consultivi.
8. Le commissioni già esistenti restano in vigore sino all'insediamento delle nuove previste dal presente articolo.
9. Le Commissioni possono essere integrate con esperti.

Articolo 29
Commissione d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere nominate su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco, e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e i termini per la conclusione dei lavori.
3. Nella commissione deve essere garantita la presenza di almeno tre dei sottoscrittori.

Capitolo 3 LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 30 Composizione della Giunta Comunale

1“La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco e i due sessi sono rappresentati in misura non inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

2. Il Sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, nella misura non superiore al 50% degli assessori da nominare, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 30 bis Incarichi ad assessori e consiglieri

1. Il sindaco può dare speciali incarichi a singoli assessori e delegare agli stessi atti propri.

2. Il sindaco ha facoltà di modificare gli incarichi attribuiti agli assessori ogniqualevolta ne ravvisi l'opportunità.

3. Gli incarichi devono essere dati per iscritto e conservano efficacia fino a quando il sindaco rimane in carica o non sono revocati o modificati.

4. Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ai consiglieri comunali nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 30 ter Pari opportunità nelle nomine e designazioni

1.Nelle nomine e designazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 30bis per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ai sensi del d.lgs. 198/2006, è fatto obbligo della presenza di entrambi i sessi.

Articolo 31 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva

3. La Giunta nella sua prima riunione verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.

4. Il Consiglio procede annualmente , in concomitanza con l'approvazione del rendiconto finanziario, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e degli assessori.

Articolo 31 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 32
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al secondo grado, adottandi e adottati.
3. Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Articolo 33
Assistenza legale

1. Agli Amministratori incorsi in procedimenti penali a ragione dell'Amministrazione compete il rimborso delle spese di giudizio e legali in caso di assoluzione con formula piena.
2. Al Segretario, ai Responsabili di servizi ed al restante personale è applicabile il gratuito patrocinio previsto dalla normativa contrattuale.

Articolo 34
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, è protocollata a cura del Segretario comunale.
3. Il Consiglio è convocato per la sua discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni successivi alla sua presentazione.

4. La mozione è approvata per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e comporta l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio e per la nomina di un commissario.

Articolo 35 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate in forma scritta e comunicate al Consiglio Comunale su iniziativa del Vice-sindaco, previa convocazione dell'organo entro il termine di 10 giorni dalla presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.

3. Le dimissioni comportano la decadenza della Giunta e l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 36 Vicende giuridiche della carica di Assessore

1. All'Assessore Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti.

2. L'Assessore decade per dimissioni o per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge.

3. Abrogato

Articolo 37 Revoca degli assessori

1. L'Assessore è revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, del quale è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. L'Assessore è rimosso dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, quando compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

3. Nel caso di cui al comma precedente, in attesa del decreto di rimozione, il Prefetto può sospendere l'Assessore qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

Articolo 38 Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per **servizi** omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Abrogato

5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 39 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora col Sindaco nel Governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali .

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili di servizi, e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, due volte all'anno, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

5. Adotta i Regolamenti degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Articolo 40 Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica, computando a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori presenti e votanti, computando a tal fine il Sindaco.

Capitolo 4 IL SINDACO

Articolo 41 Funzioni

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione Comunale e rappresenta l'ente.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 42 Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) attribuisce e definisce gli incarichi direttivi, nomina i Responsabili dei **servizi** e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 107 del T.U. 267/2000, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

h) provvede all'esatta osservanza dei regolamenti;

i) ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza, da parte dei cittadini, di leggi, di regolamenti, o per prescrivere adempimenti o comportamenti richiesti dall'interesse generale o da particolari condizioni;

l) Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

m) adotta i provvedimenti urgenti di sospensione cautelare nei confronti dei dipendenti, nei casi e con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 3 del 10/1/1957 e successive modifiche ed integrazioni;

n) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. n.267/2000;

o) risponde entro 30 giorni, in Consiglio o per iscritto alle interpellanze presentate dai Consiglieri comunali;

p) adempie alle informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Rep. 6.2.1981, n. 66;

q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, effettuando detti adempimenti entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

r) nomina i responsabili dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità definite nel regolamento;

s) il Sindaco risponde per iscritto alle interrogazioni dei Consiglieri entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Articolo 43
Sindaco - Ufficiale di Governo

1. Sovrintende alle materie di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d) del T.U. n.267/2000.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, a garanzia dell'incolumità dei cittadini.
3. Ove necessario, per l'esecuzione di detti provvedimenti, può richiedere al Prefetto l'assistenza della Forza Pubblica.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2., il Sindaco adotta i provvedimenti ivi previsti, modificando, se necessario, gli orari di cui al precedente art. 42 comma 1. lettera l) e con le stesse modalità.

Articolo 44
Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso è sostituito dal Vice Sindaco designato a tale incarico dallo stesso Sindaco, tra gli Assessori all'atto della nomina della Giunta, che esercita le funzioni vicarie di cui ai precedenti artt. 41, 42 e 43.
2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco assume le funzioni l'Assessore che come consigliere ha ottenuto, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, tra quelli facenti parte della Giunta.

TITOLO III°
Istituti di partecipazione popolare

Capitolo 1
INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 45
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e promuove la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

Art. 45 bis
Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4 , del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 46
Le Consulte

1. Sono Istituite le seguenti consulte, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'Attività dell'ente, delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, svolgendo attività propositiva e di consultazione ed esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi:

- a) La Consulta dell'economia, del lavoro, delle attività sociali, dell'ambiente e della qualità della vita;
- b) La Consulta della cultura, dell'istruzione e dello sport;
- c) La Consulta dei giovani, delle donne e degli anziani.

2. Le Consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi a cura della Giunta comunale con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio presidente e nomina coordinatori per sezioni di attività.

3. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte.

Articolo 47
Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte che siano dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della collettività.

2. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini. Il Sindaco o l'Assessore delegato in relazione alla materia, risponde, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini. La sottoscrizione dovrà essere effettuata a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza dei sottoscrittori con indicazione del referente.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere alla conferenza dei Capi-gruppo le petizioni e proposte affinché esprima il giudizio sulla loro preliminare ammissibilità. Provvede poi a corredare le proposte di deliberazione con i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 e trasmettere le pratiche relative entro 30 giorni dal ricevimento alla Giunta o al Consiglio a seconda delle competenze.

5. Le petizioni e proposte vengono esaminate dall'organo competente entro i successivi 30 giorni. Il firmatario referente o altro suo delegato firmatario, può partecipare alla seduta consiliare, al cui ordine del giorno è iscritta la proposta, per illustrarne il contenuto.

6. Le consultazioni di cui al presente articolo ed i referendum di cui al successivo art. 50 riguardano materie di esclusiva competenza locale e non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché regionali e politiche.

Articolo 48 Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 49 Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 60 giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 50 Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 48, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di 400 elettori residenti nel Comune;
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla

votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Il referendum è valido se la metà più uno degli elettori ha partecipato alla votazione.

Capitolo 2 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 51 Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 52 Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Segretario ed i Responsabili dei servizi, ognuno per la parte di propria competenza, danno notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Articolo 53 L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. In caso di soccombenza, le spese sono a carico del cittadino promotore dell'azione o del ricorso.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso

non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capitolo 3 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 54 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali e del presente Statuto.

Articolo 55 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Capitolo 4 IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 56 Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

8. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 127 del T.U. 267/2000.

Articolo 57 Requisiti

1. L'elezione del Difensore civico avviene fra persone di età non inferiore ai 40 anni dotate di preparazione, esperienza, probità e competenza giuridico amministrativa tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo ufficio.

2. Non può essere eletto Difensore civico:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, i dirigenti dell'ASL di competenza territoriale e coloro che ricoprono incarichi direttivi in partiti politici;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti degli enti, istituti e aziende gestite o controllate dal Comune, nonché di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita un'attività di lavoro da cui derivino rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi versa, in seguito a condanna penale, in una delle condizioni previste dalla legge come causa di decadenza o di sospensione dalla carica di assessore;

g) chi risulta sottoposto a misure di prevenzione;

h) chi ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al 2° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti comunali.

i) chi è stato candidato nell'ultima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 58 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine ciascun gruppo consiliare può designare un candidato depositando presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta di nomina, il curriculum vitae. L'elezione avviene col voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva, avverrà fra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora nessun candidato riporterà la maggioranza sempre dei quattro quinti dei voti, si procederà ad elezione diretta popolare che avrà luogo con le modalità previste in apposito regolamento.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale novanta giorni prima della scadenza del mandato per il rinnovo della carica.

3. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Articolo 59 Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dal regolamento.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, col voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati e con le modalità di cui al regolamento.

Articolo 60

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'amministrazione comunale assicura la sede dell'ufficio del Difensore civico e ne garantisce il funzionamento.
2. L'indennità di carica del Difensore civico è pari al 50% di quella attribuita agli assessori comunali.

Articolo 61

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 62

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV°

L'ordinamento amministrativo del Comune

Capitolo 1

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 63

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.

2. L'organizzazione degli uffici si informa ai criteri di buon andamento, autonomia, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, secondo principi di professionalità e responsabilità e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. L'ufficio comunale si riparte in servizi funzionali.

Articolo 64 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e da quelli decentrati.

3. Il regolamento, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente, disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione delle funzioni e responsabilità al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi;

e) le modalità di funzionamento della Commissione di Disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000.

g) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione ai relativi albi.

h) le modalità delle attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi;

i) le modalità di funzionamento del procedimento e delle sanzioni disciplinari;

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne è assicurata la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente. E' assicurata a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo in particolare, mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.

ARTICOLO 64 bis Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

3) La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

4) Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
- b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Articolo 65 Diritti e Doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il Responsabile del servizio, il Segretario, il Direttore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 66 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3. In particolare, il Segretario comunale, nel rispetto della legge, del presente Statuto, dei Regolamenti e delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e) riceve dai consiglieri le richieste scritte e motivate per la sottoposizione al controllo delle deliberazioni della Giunta nelle materia previste dalla legge, ne informa il Sindaco e cura l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

f) dirige l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

g) cura la trasmissione al Comitato regionale di controllo delle deliberazioni soggette al controllo;

h) certifica l'esecutività delle deliberazioni;

i) rilascia copie delle deliberazioni e degli atti rogati secondo le norme regolamentari;

l) determina, per ciascun atto di competenza il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell'azione del provvedimento finale;

m) indica i responsabili dei servizi per i pareri da rendere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulle proposte di deliberazione;

n) esercita ogni altra funzione anche di natura dirigenziale, e previo incarico attribuitagli dal Sindaco o dai Regolamenti Comunali;

4. Il Segretario comunale per l'espletamento dei suoi compiti si avvale degli uffici e del personale dell'Ente.

Articolo 66 bis Vicesegretario vicario

1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario vicario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vicesegretario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al ruolo di Segretario Comunale.
2. In caso di sede vacante, il Vicesegretario vicario, se disposto dal Sindaco, previa comunicazione agli organismi competenti, assume, esclusivamente fino all'insediamento del Segretario titolare, le funzioni di Segretario f.f. reggente.
3. In caso di reggenza, il Vicesegretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta e adotta tutti gli atti di competenza del Segretario Comunale compresa la stipula dei contratti.

Articolo 67 Responsabili degli uffici e dei servizi (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 68 Collaborazioni esterne

1. Sono rinviate al regolamento le modalità, i criteri ed i limiti con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di figure professionali analoghe presenti all'interno dell'ente, di dirigenti di alte specializzazione o funzionari di aree direttive, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono essere superiore al 5% arrotondando all'unità superiore, della dotazione organica dell'ente. Il contratto è revocabile in qualunque tempo con provvedimento motivato dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale.

2. Il Regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni, secondo i dettami di cui all'art. 90 del T.U. n. 267/2000.

3. I collaboratori esterni devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale da ricoprire.

4. I collaboratori esterni sono soggetti alle disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti comunali.

5. Non possono essere conferite ad essi le funzioni di Segretario Comunale.

6. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai C.C.N.L. e decentrati per il personale degli Enti Locali.

Capitolo 2 ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 69 Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si

svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti eletti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 70 Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 70, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dal Sindaco sentita la Giunta Municipale e secondo le norme delle leggi vigenti..

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 71 Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Capitolo 3 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Articolo 72 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Articolo 73 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.
 - b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

Articolo 74 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, riferendone al Consiglio, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V° L'ordinamento finanziario

Capitolo 1 FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 75 Ordinamento

1. Il Comune, nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, ha propria autonomia finanziaria che si fonda su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e, in tale azione, si adegua ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Articolo 76
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniali;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
2. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi sono adottati dal Consiglio Comunale. L'adeguamento delle tariffe viene attuato dalla Giunta Comunale, con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, rapportato al costo dei servizi relativi.
3. L'adeguamento delle tariffe è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 77
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile di servizio cura la istituzione e la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune che viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Responsabile dell'ufficio patrimonio, qualora esiste, ovvero il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio finanziario, ognuno per la parte di propria competenza.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria. I terreni in enfiteusi possono essere affrancati secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. La Giunta Municipale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Articolo 78
Bilancio e programmazione

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune si uniforma alle disposizioni di legge in materia.
2. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, salvo il differimento del termine disposto dalla legge.
3. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in forma analitica in modo di consentirne la lettura per settori, per programmi, servizi ed interventi:
4. Il bilancio è redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
5. Sono allegati al bilancio di previsione annuale:
 - a) la relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
 - b) il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione Calabria,

comunque non inferiore a tre anni, e secondo i principi di cui al precedente comma 3. con esclusione del principio dell'annualità;

c) gli altri allegati di cui all'art. 172 del T.U. n. 267/2000.

6. I provvedimenti dei Responsabili dei settori che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, dopo il visto del Segretario Comunale, e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa con le indicazioni di cui all'art. 192 del T.U. n. 267/2000.

Articolo 79

Il Rendiconto della Gestione

1. I risultati di gestione vengono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Al rendiconto sono allegati:

a) La relazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 151, comma 6, del T.U. n. 267/2000.

b) La relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 239, comma 1, lett. d) del T.U. n. 267/2000.

c) L'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

3. Il Rendiconto della Gestione viene approvato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 80

Redazione e approvazione

1. Il bilancio annuale di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla Giunta comunale e depositati presso la Segreteria comunale almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio.

2. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, osservando il termine ed i principi di cui al precedente art. 78.

Capitolo 2

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

Articolo 81

L'Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale e dai regolamenti comunali in materia che deve prevedere, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

5. L'Ente locale che ha i propri revisori dei conti in scadenza ne informa la Prefettura almeno due mesi prima della scadenza che provvede al sorteggio in seduta pubblica alla presenza del Prefetto o di un suo delegato. L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, (art. 5 e 6 del D.M. n. 23/2012) estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale, tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico finanziario da rinnovare, atteso che sarà designato per la nomina il primo degli estratti, al quale subentrano secondo l'ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento del primo.

La nomina, valida per il triennio, effettuata dal consiglio comunale dell'Ente previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento, viene successivamente comunicata alla Prefettura per l'inserimento definitivo nella banca dati dei revisori, tenuto dal Ministero dell'Interno.

Articolo 82 **Svolgimento delle funzioni**

1. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dall'art. 239 del T.U. 267/2000, oltre alle ulteriori funzioni che possono essere assegnati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e per regolamento.

2. Il compenso è determinato dal consiglio Comunale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 83 **Controllo economico-finanziario**

1. I Responsabili dei servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale, relazionandone al Segretario Comunale che riferisce al Sindaco e alla Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per il Consiglio, la situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza.

Articolo 83 bis **Controlli interni**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica

dirigenziale avvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Articolo 84

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D,L, 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Il rapporto del Comune con il tesoriere è regolato in base alla convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

3. L'affidamento del servizio viene effettuato secondo quanto previsto dall'art. 210 del T.U. n. 267/2000.

TITOLO VI°

L'attività normativa

Articolo 85

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del T.U. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Abrogato

Articolo 86

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla

Giunta comunale e ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 267/2000, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del T.U. n. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di trenta giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 86 bis

Violazione delle norme regolamentari (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 86 ter

Violazione alle ordinanze del sindaco (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 86 quater

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 86 quinquies

Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

TITOLO VII°
Revisione dello Statuto

Articolo 87
Modalità

1. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
2. Abrogato
3. Abrogato

Articolo 88
Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette leggi.
4. Il presente statuto abroga e sostituisce integralmente quello precedente.
5. Tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con le norme del presente statuto si intendono abrogate.

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce, attesta l'entrata in vigore dello Statuto.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, corredato dalle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Spetta al Sindaco promuovere tutte le iniziative volte a far conoscere lo Statuto ai cittadini.

INDICE

TITOLO I° - Principi generali e Programmatici

- Art. 1: Comune di Terranova da Sibari
- Art. 2: Territorio, Gonfalone e Stemma
- Art. 3: Finalità
- Art. 4: Assetto, tutela ed utilizzazione del territorio
- Art. 5: Sviluppo economico e programmazione
- Art. 6: Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 7: Servizi pubblici

TITOLO II° - L'Ordinamento istituzionale del Comune

Capitolo 1 – ORDINAMENTO

- Art. 8: Norme generali

Capitolo 2 – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9: Ruolo e competenze generali
 - Art. 10: Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
 - Art. 11: Funzioni di controllo politico-amministrativo
 - Art. 12: Gli atti fondamentali
 - Art. 13: Nomina designazione e revoca dei propri rappresentanti..
 - Art. 14: I Consiglieri Comunali
 - Art. 15: Dimissioni del Consigliere
 - Art. 16: Consiglio Comunale dei giovani**
 - Art. 17: Prerogative e compiti dei Consiglieri
 - Art. 18: I gruppi consiliari e la conferenza dei capi-gruppo
 - Art. 19: Iniziativa delle proposte
 - Art. 20: Prima adunanza del Consiglio
 - Art. 21: Convocazione del Consiglio Comunale
 - Art. 21 bis: Elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente
del Consiglio Comunale
 - Art. 21 ter: Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio
Comunale
 - Art. 21 quater: Vice Presidente del Consiglio Comunale
 - Art. 21 quinquies: Consigliere Anziano
 - Art. 22: Ordine del giorno
 - Art. 23: Consegna dell'avviso di convocazione
 - Art. 24: Numero legale per la validità delle sedute.
 - Art. 25: Numero legale per la validità delle deliberazioni
 - Art. 26: Pubblicità delle sedute
 - Art. 27: Delle votazioni
 - Art. 28: Commissioni Consiliari Permanenti.
 - Art. 29: Commissione d'inchiesta
- #### Capitolo 3 – LA GIUNTA COMUNALE
- Art. 30: Composizione della Giunta Comunale**
 - Art. 30 bis: Incarichi ad Assessori e consiglieri**
 - Art. 30 ter: Pari opportunità nelle nomine e designazioni**
 - Art. 31: Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori**
 - Art. 31 bis: Linee programmatiche e mandato
 - Art. 32: Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco
e di Assessore.
 - Art. 33: Assistenza legale
 - Art. 34: Mozione di sfiducia
 - Art. 35: Dimissioni del Sindaco
 - Art. 36: Vicende giuridiche della carica di Assessore
 - Art. 37: Revoca degli Assessori

Art. 38: Organizzazione della Giunta

Art. 39: Attribuzioni della Giunta

Art. 40: Adunanze e deliberazioni

Capitolo 4 – IL SINDACO

Art. 41: Funzioni

Art. 42: Competenze

Art. 43: Sindaco – Ufficiale di Governo

Art. 44: Il Vice Sindaco

TITOLO III° - Istituti di partecipazione popolare

Capitolo 1 – INIZIATIVE POPOLARI

Art. 45: Libere forme associative

Art. 45 bis: Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

Art. 46: Le Consulte

Art. 47: Istanze, petizioni e proposte.

Art. 48: Diritto d'iniziativa

Art. 49: Procedura per l'approvazione della proposta

Art. 50: Referendum consultivo

Capitolo 2 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

Art. 51: Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 52: Comunicazione dell'avvio del procedimento

Art. 53: L'azione sostitutiva

Capitolo 3 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54: Pubblicità degli atti

Art. 55: Diritto di accesso

Capitolo 4 – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56: Istituzione. Attribuzioni

Art. 57: Requisiti

Art. 58: Elezione

Art. 59: Durata in carica, decadenza e revoca

Art. 60: Sede, dotazione organica, indennità

Art. 61: Rapporti con gli organi comunali

Art. 62: Modalità e procedure d'intervento

TITOLO IV° - L'ordinamento amministrativo del Comune

Capitolo 1 – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 63: Principi e criteri direttivi

Art. 64: Personale

Art. 64 bis: Rappresentanza dell'ente

Art. 65: Diritti e Doveri dei dipendenti

Art. 66: Segretario Comunale

Art. 66 bis: Vicesegretario Vicario

Art. 67: Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 68: Collaborazioni esterne

Capitolo 2 – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'

A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 69: Costituzione e partecipazione

Art. 70: Istituzioni

Art. 71: Vigilanza e controlli

Capitolo 3 – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TRA ENTI

Art. 72: Convenzioni

Art. 73: Consorzi

Art. 74: Accordi di programma

TITOLO V° - L'ordinamento finanziario

Capitolo 1 – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 75: Ordinamento

Art. 76: Attività finanziaria del comune

Art. 77: Amministrazione dei beni comunali

Art. 78: Bilancio e programmazione

Art. 79: Il Rendiconto della gestione

Art. 80: Redazione e approvazione

Capitolo 2 – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

Art. 81: L'Organo di revisione

Art. 82: Svolgimento delle funzioni

Art. 83: Controllo economico-finanziario

Art. 83 bis: Controlli interni

Art. 84: Tesoreria

TITOLO VI° - L'attività normativa

Art. 85: Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 86: Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 86 bis : Violazioni delle norme regolamentari

Art. 86 ter : Violazioni delle Ordinanze del Sindaco

Art. 86 quater: Violazioni alle ordinanze dei responsabili di servizio

Art. 86 quinquies: Violazione alle norme di legge - Sanzioni

TITOLO VII° - Revisione dello Statuto

Art. 87: Modalità

Art. 88: Disposizioni finali

Art. 89: Entrata in vigore